



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA
SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE
HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E DELLA
SICUREZZA ALIMENTARE
ex Ufficio 2

Servizi Veterinari
Regioni e Province Autonome

E p. c.

Associazioni di categoria
(Settori tutti)

Oggetto: Oggetto: Chiarimenti ed integrazioni sulle restrizioni adottate da Paesi Terzi a seguito di focolaio di afta epizootica (FMD) in Ungheria e Slovacchia – aggiornamenti RESTRIZIONI per Austria e Germania

Facendo seguito alle disposizioni già comunicate con Nota 0011444-18/03/2025-DGISAN-MDS-P, relativamente alle misure adottate da USA, CANADA, REGNO UNITO, AUSTRALIA e GIAPPONE, a seguito della notifica di un focolaio di FMD in Ungheria e Slovacchia, con la presente si comunicano agli enti in indirizzo che a seguito della conferma del focolaio nella contea ungherese di Győr-Moson-Sopron, vicino al confine con l'AUSTRIA, le restrizioni sono state estese anche al territorio della stessa AUSTRIA.

USA

Le restrizioni temporanee di cui alle Note DGISAN 3758 del 29/01/2025 e 11444 del 18/03/2025, adottate dalle autorità sanitarie di USDA-APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service - U.S. Department of Agriculture) relativamente ai prodotti che originano dalla GERMANIA, UNGHERIA e SLOVACCHIA sono state confermate anche per i prodotti [che originano dall' AUSTRIA](#) con data effettiva delle restrizioni a partire dal **24 Febbraio 2025**. Si conferma inoltre che sono incorso interlocuzioni con gli uffici di Aphis alla luce di alcuni blocchi in dogana che hanno coinvolto prodotti processati in Italia e contenenti materie prime che originano dai Paesi membri sopra menzionati. Il tema oggetto di discussione riguarda le date retroattivamente indicate nelle disposizioni di Aphis come date effettive per le l'applicazione delle restrizioni. Aphis non ha ancora fornito elementi di chiarimento in merito alle informazioni di cui necessita per considerare esclusi dalle restrizioni i prodotti finali fabbricati con materie prime che originano dai suddetti Paesi ma sono stati introdotti in Italia prima delle date individuate da Aphis come vigenti per le restrizioni. Nelle more di tali chierimenti le disposizioni attuali per l'export verso gli USA sono:

Per quanto riguarda i prodotti a base di carne fabbricati con materia prima di origine GERMANIA, UNGHERIA, SLOVACCHIA e AUSTRIA:

- I prodotti a base di carne sottoposti ad uno dei trattamenti riconosciuti da APHIS come efficaci per la inattivazione del Virus FMD ed accompagnati dal certificato sanitario Modello C01 Annex A, B, E, G e H possono essere esportati indipendentemente dalla data di macellazione delle carni.

- I prodotti a base di carne NON sottoposti ad uno dei trattamenti riconosciuti da APHIS come efficaci per la inattivazione del Virus FMD e certificabili con Modello C03 o Modello C-01 Annex C, D, F NON possono essere esportati/presentati in dogana fintanto che Aphis non fornirà i chiarimenti richiesti rispetto alle date individuate per la validità delle restrizioni.

Per quanto riguarda i prodotti a base di latte di ruminanti e relativi prodotti composti, questi possono essere esportati verso gli USA se:

- L'OSA è in possesso di un Import Permit¹ valido
e
- I prodotti sono accompagnati da un certificato sanitario (modello di certificato generico) attestante i requisiti previsti dall'import permit e/o che la materia prima latte è stata sottoposta ad un processo inattivante riconosciuto valido da Aphis secondo i requisiti del del [9 Cfr 94.16](#). Grazie alle interlocuzioni in corso con Aphis si è in grado di confermare che i trattamenti inattivanti riconosciuti validi sono i seguenti trattamenti termici:
 - 148°C per 3 secondi / 148°C for 3 seconds; oppure/OR
 - 140°C per 5 secondi / 140°C for 5 seconds; oppure/OR
 - 72°C per 15 secondi seguito da un secondo trattamento termico con una temperatura minima di 72°C per 15 secondi / 72°C for 15 seconds followed by a second heating to a minimum temperature of 72°C for 15 seconds; oppure/OR
 - 72°C per 15 secondi seguito da un trattamento in grado di raggiungere pH minore di 6 per un minimo di un ora / 72°C for 15 seconds followed by a pH treatment of less than 6 for minimum of one hour.
- Nelle more dei chiarimenti richiesti ad Aphis rispetto alle date di validità delle restrizioni, i prodotti a base di latte di ruminanti e relativi prodotti composti con origine GERMANIA, UNGHERIA, SLOVACCHIA e AUSTRIA NON possono essere esportati/presentati in dogana USA.

CANADA

L'intero territorio dell'AUSTRIA è soggetto a restrizioni fino a nuovo avviso. Le spedizioni di prodotti e sottoprodotti animali di specie sensibili provenienti [dall' AUSTRIA](#) devono essere accompagnate da una certificazione attestante che sono stati processati o macellati prima del **25 Febbraio 2025**. Non è previsto un format concordato della suddetta attestazione, tuttavia è necessario che questa venga emessa dall'autorità competente locale come allegato del certificato sanitario di esportazione assicurando che siano riportate: il numero del certificato, la/le data/e di macellazione/produzione del/dei prodotto/i interessato/i ed essere convalidato da un veterinario ufficiale.

REGNO UNITO

In riferimento alle merci destinate all'esportazione verso UK si comunica quanto segue.

Le autorità britanniche del DEFRA hanno individuato come safe date il **27 Marzo 2025** relativamente all' importazione di carni e prodotti a base di carne provenienti dall' AUSTRIA.

In analogia alle disposizioni già comunicate con le note DGISAN 3758 del 29/01/2025 e 11444-18/03/2025 per quanto riguarda i trattamenti consentiti per la mitigazione del rischio FMD in prodotti che subiscono un processo di fermentazione e maturazione o cottura, tali trattamenti devono essere conformi ai requisiti previsti per la tipologia come D/D1 o superiori come B o C nel documento [“List of EU and EFTA trading partners approved to export meat products and treated stomachs, bladders and intestines to Great Britain”](#)

¹ Below are links to two documents to assist you in using the [Veterinary Services Permitting Assistant \(VSPA\)](#).

1. [VS Permitting Assistant User Guide](#) - provides detailed, step-by-step guidance on how to use the VSPA
2. [VS Permit Application Guide](#)- provides detailed, step-by-step guidance on completing and submitting a permit application if the VSPA indicates you need to apply for a permit.

Nello specifico:

- a) Il prosciutto crudo con carni provenienti da UNGHERIA, SLOVACCHIA e AUSTRIA deve essere sottoposto ad un trattamento consistente in fermentazione naturale e maturazione di almeno nove mesi e che soddisfi le seguenti caratteristiche:
 - Valore Aw non superiore a 0,93
 - Valore pH non superiore a 6,0
- b) Nel caso di prodotti, diversi dai prosciutti crudi, fabbricati con materia prima dei suddetti Paesi, è previsto comunque che questi vengano sottoposti quanto meno al trattamento termico stabilito in D (70°C a cuore valore istantaneo) anche nel caso in cui questi soddisfino il livello di pH e AW sopra citati.

In relazione al requisito indicato alla lettera a) si specifica che le verifiche eseguite su diversi studi di validazione relativi ai processi di fabbricazione del prosciutto crudo stagionato hanno evidenziato che:

- Per quanto riguarda il parametro PH non superiore a 6, nel corso della fase fredda di durata media di circa 3 mesi (sale, preriposo e riposo), il pH interno del prodotto scende sempre al di sotto di 6 e resta su questi valori in maniera stabile, mentre nelle fasi successive (asciugatura, prestagionatura, stagionatura) si possono avere delle oscillazioni con valori finali a fine stagionatura, che in alcuni rari casi superano il valore di 6. Sulla base di queste considerazioni, si ritiene che la permanenza prolungata del prodotto ad un Ph sotto 6 durante la fase fredda, garantisca l'efficacia del processo ai fini dell'effetto di abbattimento richiesto, indipendentemente dal valore di Ph rilevato sul prodotto finito.
- Per quanto riguarda il parametro Aw non superiore a 0,93, la stagionatura minima di 9 mesi garantisce un abbassamento della Aw del prodotto al di sotto di tale parametro
- Per quanto riguarda il parametro maturazione di almeno nove mesi, la stessa viene calcolata a partire dalla data di sale fino al termine della fase di stagionatura. Nel caso di prosciutti crudi disossati / affettati, in cui la data di sale non è più verificabile sulla cotenna esterna del prodotto, l'informazione può essere gestita dall'OSA attraverso la documentazione interna di tracciabilità e messa a disposizione del Veterinario Ufficiale che dovrà redigere il certificato finale per export verso REGNO UNITO.

Quanto sopra tenuto conto anche delle caratteristiche di resistenza del virus FMD secondo [WOAH](#) e [Manuale operativo afta epizootica](#) redatto dal Ministero della Salute e Centro di Referenza Nazionale.

- c) Le misure restrittive di cui alla Nota DGISAN 3758 del 29/01/2025, non si applicheranno più a tutto il territorio della Germania, ma alle sole aree di questo paese identificate come zone soggette a restrizione, in base alle disposizioni previste dal Reg UE 2020/687.
In base alle disposizioni previste dal "[EU and EFTA countries approved to export animals and animal products to Great Britain](#)",
 - Per le categorie "*Fresh meat of ungulates*" e "*Meat products*" sono stati identificati:
 - il territorio DE-1 che comprende i territori del paese indenni
 - il territorio DE-6, che comprende le aree del territorio sottoposte a restrizione per la presenza di FMD ed
 - Per la categoria "*Milk and milk products*" sono stati identificati:
 - il territorio DE-0 che comprende i territori del paese indenni
 - il territorio DE-1 che comprende le aree del territorio sottoposte a restrizione per la presenza di FMD ed

DEFRA ha inoltre definito che, ai fini della certificazione, i territori DE-1 (carni) e DE-0 (latte) vengono considerati come indenni da FMD da più di 24 mesi.

Sulla base di tali disposizioni e tenuto conto del fatto che la regolamentazione UE (Reg UE 2020/687) prevede già una serie di restrizioni specifiche in materia di scambi di prodotti di origine animale dalle zone sottoposte a restrizione, si ritiene che le materie prime non trattate, provenienti dalla Germania e ottenute da animali sensibili alla FMD, possano essere utilizzate per la fabbricazione di prodotti a base

di carne e prodotti a base di latte destinati ad export UK in quanto già rispondenti ai requisiti specifici previsti per i territori indenni da FMD, senza necessità di ulteriori pre-certificazioni accompagnatorie.

AUSTRALIA

Il Dipartimento dell'agricoltura, della pesca e delle foreste australiane, non ha apportato ad oggi modifiche alle [condizioni di importazione](#) per i prodotti delle specie sensibili provenienti dall'AUSTRIA mantenendo comunque in essere quelli relativi ai prodotti originari da GERMANIA, UNGHERIA e SLOVACCHIA. Non risultano essere state apportate allo stato attuale modifiche all' [elenco dei Paesi esenti da FMD](#). Nelle more di ricevere eventuali aggiornamenti dalle autorità australiane si raccomanda agli OSA di verificare la validità degli import permit prima di procedere alle richieste di certificazione sanitaria per la merce in spedizione.

GIAPPONE

Al fine di prevenire l'introduzione del virus della febbre aftosa (FMD) in GIAPPONE, il MAFF ha sospeso l'importazione di latte crudo e/o prodotti lattiero-caseari non trattati dall'AUSTRIA, compresi quelli spediti attraverso paesi terzi, a partire dal **27 Marzo 2025**. I codici doganali dei prodotti e relativi trattamenti soggetti a quarantena sono consultabili al seguente link: [Animal quarantine inspection for dairy products : 動物検疫所](#)

Per quanto riguarda le carni ed i prodotti a base di carne il MAFF ha inoltre rimosso l'AUSTRIA dalla lista dei [THIRD FREE COUNTRIES](#) relativamente ai paesi indenni da FMD.

CONCLUSIONI

Si pregano i Servizi Veterinari regionali in indirizzo, di dare massima diffusione della presente ai Servizi Veterinari locali interessati assicurando che tali disposizioni siano considerate nella sottoscrizione dei certificati sanitari richiesti dagli OSA per export verso i suddetti Paesi Terzi. A tale proposito, si ricorda che in accordo con le disposizioni date dalla Commissione EU, le attestazioni pre-export non devono essere richieste né in ambito scambi intracomunitari né tantomeno in ambito nazionale quando le informazioni sono desumibili/disponibili attraverso fonti primarie ufficiali; si precisa che, le informazioni fornite dagli OSA circa i trattamenti ed i processi cui sono sottoposti i propri prodotti possono costituire fonte primaria di informazione poiché tali processi produttivi ricadono sotto il controllo ufficiale dei servizi veterinari nazionali/europei.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ugo Della Marta

Il Direttore dell'Ufficio 2 – Dr. Pietro Noè
E-mail: p.noe@sanita.it 06.5994.6890

Referente/Responsabile del procedimento:
Dr. Nicola Santini
Email: n.santini@sanita.it 06-5994.6744
Dr. Daniele Tognetti
Email: d.tognetti@sanita.it 06-5994.6656